

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

ritti, degli uffizi, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

« § 2. L'interdizione è perpetua, o temporanea da sei a quindici anni. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffizi è limitata ad alcuno di essi, o si estende anche all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

« § 3. Quando dalla reclusione a cui sia annessa la interdizione dai pubblici uffizi estesa all'esercizio dell'arte o professione del condannato, si discende per qualunque motivo alla prigionia, è congiunta a questa la sospensione dai pubblici uffizi estesa anche all'esercizio dell'arte o professione. »

(È approvato, e lo sono del pari i seguenti articoli:)

« Art. 19, § 1. La sospensione dai pubblici uffizi consiste nell'incapacità del condannato di esercitare od acquistare, per un tempo non maggiore di cinque anni, i diritti, gli uffizi ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente.

« § 2. La legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffizi è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

« § 3. Quando dalla prigionia cui sia aggiunta la sospensione dai pubblici uffizi estesa all'esercizio dell'arte o professione del condannato, si ascende per qualunque motivo alla reclusione, l'interdizione a questa inerente è pure estesa all'esercizio dell'arte o professione.

« Art. 20. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire cinquantuna, nè maggiore di lire cinquemila nelle materie correzionali, e di lire diecimila nelle criminali.

« Art. 21. La pena dell'arresto si sconta nei Mandamenti, in case ad essa destinate.

« Art. 22. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di una lira e non maggiore di lire cinquanta.

« Art. 23. La sospensione dall'esercizio di un'arte, professione, od ufficio, consiste nel divieto al condannato di esercitare, per un tempo non maggiore di tre anni, l'arte, la professione o l'ufficio. »

(È approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ancora una riserva la Camera mi permetterà di fare.

La Commissione è d'avviso di sopprimere l'articolo 26 del progetto ministeriale, che riguarda la sottoposizione dei condannati alla vigilanza speciale della polizia, dopo scontata la pena.

È questa una delicata questione, sulla quale io

sento il dovere di rassegnare alla Camera parecchie importanti osservazioni, non potendo assolutamente consentire che i condannati, dopo l'espiazione di gravi pene, non rimangano soggetti ad una speciale sorveglianza nell'interesse della sicurezza pubblica. Ma potendo essere trasportata questa materia nel capo terzo intitolato *degli effetti delle condanne penali*, io non dissento che si passi oltre, chiedendo però espressamente atto di questa riserva, che cioè nel terzo capitolo, allorchè si determineranno gli effetti che alcune condanne penali possono produrre, mi si consenta di riprodurre la sostanza dell'articolo 27.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PESSINA, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione degli altri articoli:

« Capo II. — *Della misura e graduazione e delle pene e del passaggio da una pena ad un'altra.* — Art. 24. Il giudice non può aumentare, nè diminuire, nè commutare alcuna pena se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 25. Quando la legge stabilisce senza limitazione una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa, osservate le norme stabilite per la graduazione di ciascuna pena. »

(È approvato.)

« Art. 26, § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venticinque, e si dividono in quattro gradi:

- 1° da cinque a dieci;
- 2° da undici a quindici;
- 3° da sedici a venti;
- 4° da ventuno a venticinque.

« § 2. Queste pene, in ciascun grado, si applicano ad anni. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Pregherei l'onorevole presidente di rimandare questo articolo 27, corrispondente al 30 del testo ministeriale, alla Commissione, passando agli articoli successivi, perchè questo è l'articolo al quale intendo di proporre l'aggiunta che vi sia facoltà per il giudice di surrogare in certi casi alla pena della prigionia e della detenzione il confino, o l'esilio locale, acciò tale quistione possa meco discutersi nel seno della Commissione medesima.

PRESIDENTE. La Commissione consente?

PESSINA, relatore. Acconsente.

PRESIDENTE. L'articolo 27 sarà dunque rinviato alla Commissione perchè d'accordo col Ministero vi apportò quelle modificazioni che crederà opportune.